

Sentenza Corte di Cassazione 27 ottobre 2000, n. 14225

Sezione Lavoro

Il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto ad accedere alla documentazione aziendale avente diretta connessione con gli addebiti mossigli – Per potere approntare un'adeguata difesa

In base all'art. 7 St. Lav. al lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare deve essere contestata per iscritto la mancanza attribuitagli e garantita la possibilità di difendersi. In considerazione delle finalità di questa norma, deve ritenersi che il lavoratore abbia diritto di accedere, per potere approntare una adeguata difesa, alla documentazione aziendale avente diretta e precisa connessione con gli addebiti oggetto della contestazione; tale diritto non si estende però ad altra diversa documentazione che pure, a giudizio dello stesso lavoratore, potrebbe in qualche modo risultargli utile consultare.